



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 933

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Procedura operativa per individuare un progetto di trasferimento tecnologico per la creazione e implementazione di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino da finanziare ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Il giorno **03 Luglio 2020** ad ore **09:58** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'avvento del commercio elettronico su Internet offre alle imprese considerevoli opportunità di ampliamento del loro portafoglio clienti, di ingresso sul mercato di nuovi prodotti e di razionalizzazione della loro attività. Su questi temi già da anni i grossi produttori si sono attivati, si è discusso di opportunità e rischi, ma sicuramente la pandemia COVID-19, che ha costretto al *lockdown* tutte le attività economiche del nostro territorio, ha dimostrato come la vendita on-line può costituire un valore aggiunto per le attività di commercio al dettaglio.

Secondo i dati ISTAT nel 2019 le vendite on-line hanno registrato in Italia un'impennata del 18,4% su base annua, in accelerazione rispetto ai dati del 2018 (+12,1%) e del 2017 (+14,7%). Un risultato importante, soprattutto se confrontato con l'andamento generale delle vendite al dettaglio, che nello stesso periodo sono cresciute soltanto dello 0,8%. Ancora più significativo il dato relativo al solo mese di dicembre 2019, quando il commercio elettronico italiano ha fatto segnare un balzo del 38,3%, a fronte del +0,9% dei consumi generali. Fra il 2015 e il 2019 in Italia il valore del commercio elettronico è cresciuto del 61,8%.

A partire dalla fine del primo trimestre 2020 questi trend sono ancora più in crescita per effetto di COVID-19; prima della pandemia vi erano previsioni che sostenevano che nel 2020 un quarto della popolazione mondiale avrebbe effettuato acquisti on-line. Nella realtà queste previsioni saranno sicuramente superate. Quei consumatori ancora scettici rispetto all'acquisto a distanza hanno imparato a conoscere gli strumenti del commercio elettronico. Da una iniziale costrizione hanno appreso i vantaggi, la semplicità, la comodità di ricevere i prodotti desiderati a casa. Ora la possibilità concreta è che le famiglie continuino anche in futuro a beneficiare di questi servizi a discapito del commercio di prossimità.

Vi è anche la consapevolezza che all'utilizzo del commercio elettronico sono associati importanti guadagni in termini di efficienza, generati dalla riduzione dei costi e dalla razionalizzazione dei processi aziendali. Le imprese inoltre possono utilizzare il commercio elettronico per creare valore aggiunto tramite l'offerta di nuovi prodotti, l'adozione di pratiche aziendali completamente nuove o il cambiamento delle modalità di interazione sul mercato.

Il commercio on-line in un territorio come quello trentino deve saper valorizzare le filiere corte, deve essere impregnato da valori etici forti come quelli che hanno caratterizzato l'evolversi del mondo cooperativo, deve sapersi affiancare in modo armonioso al commercio tradizionale, deve saper integrare la vendita con una logistica sostenibile anche nelle valli di montagna, deve essere stimolo alla rivisitazione dell'organizzazione del commercio al dettaglio.

È risaputo che piccole aziende (le micro e piccole imprese trentine) da sole, di fronte ai grandi colossi del commercio on-line, sono obbligate a sostenere costi eccessivi per lo sviluppo di buone strategie di commercio elettronico. Esse rischierebbero inoltre di rimanere schiacciate sotto dinamiche di prezzo estremamente competitive e assolutamente non valorizzanti il rapporto cliente-fornitore. Queste aziende vanno accompagnate nella presentazione dei loro prodotti, ma anche nell'approccio al cliente e nella trasformazione di un servizio in modalità on-line.

L'articolo 11 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 stabilisce che *“Per la crescita della capacità competitiva e attrattiva del territorio, per favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e per agevolare le attività di commercio di prossimità, anche a fronte delle nuove disposizioni organizzative conseguenti alla pandemia COVID-19, la Provincia promuove l'attivazione di un progetto di trasferimento tecnologico, anche strutturato per settori economici e partecipato da soggetti espressione degli stessi settori, volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica evoluta per il potenziamento del commercio elettronico in Trentino. Questo Intervento*

*è diretto ad attivare una rete di distribuzione territoriale idonea a garantire livelli di qualità e protezione sociale anche ai lavoratori della filiera della logistica e dei trasporti e può prevedere il coinvolgimento anche di soggetti del terzo settore”.*

La legge ha la finalità di individuare un progetto che sia in grado di promuovere il commercio di prossimità, ottimizzarne la logistica, favorendo il rispetto delle misure di distanziamento sociale e stimolando la crescita di filiere corte integrate e di sinergie in grado di valorizzare la capacità competitiva e attrattiva del territorio. Il progetto dovrà attivare una rete integrata tra produttori e favorire lo sviluppo di nuovi modelli a basso impatto ambientale per una distribuzione territoriale idonea a garantire livelli di qualità e protezione sociale, anche ai lavoratori della filiera della logistica e dei trasporti e potrà prevedere il coinvolgimento di soggetti del terzo settore.

L'intervento ha l'ambizione di sostenere la filiera corta nel territorio trentino, incentivare l'uso efficace delle risorse, investendo sulla digitalizzazione e sullo sviluppo di nuove modalità di scambio commerciale. Questo può favorire il miglioramento dei processi di approvvigionamento e di distribuzione, attraverso una maggiore vicinanza tra fornitore ed utente, siano questi entrambi imprese (B2B) oppure produttori e consumatori (B2C). Scopi, impatto atteso e indicazioni sulle caratteristiche della piattaforma sono contenuti nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento.

La legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 stabilisce inoltre che, considerata la rilevanza socio-economica per il territorio, il progetto sia individuato e finanziato secondo le modalità previste per le procedure negoziali ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii. e nello specifico agli articoli 12, 14 bis, 16. In attuazione alla legge provinciale la deliberazione della Giunta provinciale n. 1372 di data 24 giugno 2011 e ss.mm.ii. ha definito le Norme di carattere generale all'interno delle quali è definita la disciplina della “Procedura negoziale” punto 5 bis.3. Inoltre, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1045 di data 30 giugno 2017 e ss.mm.ii. ha definito i criteri settoriali per la promozione della ricerca e sviluppo, con cui sono definite le modalità di finanziamento dei progetti di ricerca applicata.

La struttura provinciale competente per la gestione dell'iniziativa in oggetto è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

Per far fronte al fabbisogno derivante dal finanziamento del presente Progetto, si ritiene di procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse stanziare a tal fine sul bilancio provinciale, disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa.

Si precisa inoltre che gli aiuti in oggetto sono concessi ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Considerato il particolare potenziale innovativo del presente progetto e la necessità di individuare la soluzione che manifesti la maggior probabilità di ricadute positive sull'economia del nostro territorio, con la presente deliberazione si propone di procedere alla selezione di un unico progetto. Tale progetto verrà valutato secondo la procedura prevista dai criteri settoriali di cui alla deliberazione di Giunta provinciale 1045/2017 sopra richiamata, suddivisa in due fasi, quali valutazione delle idee progettuali e valutazione del progetto di trasferimento tecnologico. Tale meccanismo, potrebbe determinare elementi di innovazione da introdurre in futuro anche nelle Norme di carattere generale. Al riguardo si precisa che gli oneri per gli esperti di cui si compone il soggetto valutatore, e nello specifico i due esperti in materia segnalati da Hub Innovazione Trentino (HIT) e un esperto in materie economiche e valutazione piani di marketing, individuato da Trentino Sviluppo Spa, rimangono a carico di tali soggetti.

Si precisa inoltre che la concessione del contributo per la realizzazione del progetto che ha ottenuto il punteggio più elevato, è subordinata alla stipula di un accordo negoziale con il gruppo di imprese selezionato, come definito nelle Norme di carattere generale della L.p. 6/99 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente procedura si fa riferimento alle Norme di carattere generale della L.p. 6/99 e ss.mm.ii., e in particolare, al punto 5 bis.3.

In relazione alle disposizioni attuative di cui all'Allegato A, alla luce della particolare situazione di emergenza, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 demandando tale esame ad avvenuta approvazione delle stesse.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.ii.;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visti scopi, impatto atteso, indicazioni sulle caratteristiche della piattaforma di cui all'Allegato A;
- vista la procedura di valutazione di cui all'Allegato A;
- viste le Norme di carattere generale e nello specifico la disciplina della "Procedura negoziale";
- visto l'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 la procedura di valutazione specifica per l'individuazione del Progetto di trasferimento tecnologico per la creazione e implementazione di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che gli aiuti di cui al precedente punto 1. sono concessi ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- 3) di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente dell'iniziativa di cui al punto 1) a cui competono la predisposizione della modulistica, le procedure per la raccolta delle domande, la predisposizione e approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili, la gestione del procedimento relativo alla concessione dell'agevolazione, l'attività di controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari;
- 4) di assegnare all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) la somma di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, impegnando le relative risorse sul

capitolo 612807 dell'esercizio finanziario 2020. Tale somma sarà erogata sulla base di fabbisogni di cassa presentati a cura di APIAE;

- 5) di stabilire che le domande di contributo per l'iniziativa di cui al punto 1) - "Presentazione idee progettuali" possono essere presentate dal 15 luglio 2020 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2020;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Documento

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

# **PROCEDURA DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER LA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO IN TRENINO**

## **SCOPO, IMPATTO ATTESO E CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA**

### **Scopo**

Come previsto dall'articolo 11 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3, la Provincia autonoma di Trento promuove la realizzazione di un progetto di trasferimento tecnologico volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica evoluta per l'integrazione dei processi ed il potenziamento del commercio elettronico in Trentino.

Lo scopo di questa iniziativa è promuovere il commercio di prossimità, ottimizzarne la logistica, favorendo il rispetto delle misure di distanziamento sociale e stimolando la crescita di filiere corte integrate in grado di valorizzare la capacità competitiva e attrattiva del territorio. Il progetto dovrà inoltre favorire lo sviluppo di nuove modalità di scambio commerciale, a garanzia di elevati livelli di qualità e protezione sociale dei consumatori e degli operatori, con particolare riferimento agli operatori del commercio e della logistica, e potrà prevedere il coinvolgimento di soggetti del terzo settore.

L'intervento ha l'ambizione di sostenere la filiera corta nel territorio Trentino, incentivare l'uso efficace delle risorse, investendo sulla digitalizzazione e sullo sviluppo di nuove modalità di scambio commerciale. Questo favorirà inoltre il miglioramento dei processi di approvvigionamento e di distribuzione, attraverso una maggiore vicinanza tra fornitore ed utente, siano questi entrambi imprese (B2B) o produttori e consumatori (B2C).

### **Impatto atteso**

Il progetto dovrà avere un impatto positivo sulla sostenibilità e resilienza dell'economia Provinciale ed in particolare:

- a) favorire la ripresa economica in Trentino, anche attraverso l'ammmodernamento dei modelli di business e delle modalità di scambio commerciale, contribuendo a migliorare la flessibilità e la capacità di risposta del sistema anche per mitigare l'impatto di congiunture economiche negative anche future;
- b) accrescere la competitività delle imprese trentine, anche di piccola dimensione, e l'attrattività del territorio provinciale, e contestualmente aumentare la possibilità di sviluppo verso nuovi mercati;
- c) valorizzare i prodotti, i produttori e gli operatori economici trentini incentivando lo scambio di beni e servizi che privilegino la filiera corta sul territorio trentino e un approccio strutturato di connessione tra produttori, punti vendita di prossimità e consumatori;
- d) prevedere un utilizzo diffuso di tecnologie utili ad ottimizzare i processi di logistica e a rendere efficiente lo spostamento e la consegna delle merci, quando possibile mediante mezzi a bassa emissione;
- e) salvaguardare sicurezza, incolumità e salute di produttori, operatori - ivi inclusi quelli del commercio e della logistica - e consumatori, utilizzando tecnologie utili a semplificare e rendere più efficace l'applicazione di nuovi standard di sicurezza e di tutela della salute;
- f) stimolare l'internazionalizzazione e la crescita delle imprese trentine verso mercati esteri grazie alla visibilità offerta dalla piattaforma a prodotti e servizi locali e alla potenziale integrazione con piattaforme di logistica esistenti in altre regioni;

- g) promuovere l'adozione di tecnologie innovative, anche grazie alla collaborazione tra le imprese e il sistema della ricerca trentino per favorire il concretizzarsi di modelli di business più moderni e calibrati sull'utenza e la sua fidelizzazione;
- h) accelerare l'adozione di tecnologie e strumenti digitali da parte delle imprese e degli operatori della filiera e, indirettamente, contribuire al miglioramento dell'educazione digitale di tutti i cittadini.

### **Indicazioni sulle caratteristiche della piattaforma**

Per assicurare una risposta integrata alla domanda di potenziamento del commercio elettronico in Trentino, dovranno essere assicurati i seguenti aspetti:

- a) massimizzare i volumi intermediati, ottimizzare le condizioni di servizio e minimizzare l'impatto ambientale dovuto allo stoccaggio, gestione e movimentazione delle merci;
- b) garantire la completa tracciabilità di merci - compreso packaging & delivery, fornitori, intermediari e consumatori - misurare la qualità e le condizioni di servizio e dimostrare di poter usare tali dati per orientare la strategia di business e per colmare eventuali gap nelle filiere;
- c) contemplare l'utilizzo di soluzioni smart di logistica dell'ultimo miglio, come ad esempio il ritiro prodotti su locker o hub territoriali accessibili da produttori e consumatori, o tramite l'utilizzo di risorse di terze parti (business o consumer);
- d) prevedere l'impiego pervasivo di tecnologie digitali avanzate<sup>1</sup> nei processi e nelle operazioni abilitate dalla piattaforma, anche a supporto di tutti gli operatori coinvolti, con particolare riferimento agli operatori del commercio e della logistica;
- e) contribuire a perseguire livelli di protezione e sicurezza delle persone e imprese coinvolte, in linea con le direttive e normative vigenti ed adattabile alla loro evoluzione;
- f) garantire aspetti di interoperabilità e multiplatforma anche rispetto a soluzioni già presenti sul mercato, garantendo quindi la fruibilità della piattaforma su diversi dispositivi digitali;
- g) assicurare appropriata analisi dell'esperienza dell'utente nell'utilizzo della piattaforma (User Experience), garantendo che le interfacce utente permettano livelli di accessibilità e usabilità avanzati e adeguati ai casi d'uso;
- h) garantire massimi livelli di sicurezza nelle transazioni e nella gestione dei dati, anche personali, in linea con le normative vigenti, standard e pratiche allo stato dell'arte;
- i) assicurare il rilascio di versioni intermedie della piattaforma che consentano la valutazione da parte di gruppi di utilizzatori selezionati per poter recepire indicazioni tecnico funzionali;
- j) contemplare nel modello di business e di servizio il ruolo di altri eventuali operatori già presenti su scala territoriale nella catena di approvvigionamento e consegna, e della relativa logistica, comprese eventuali soluzioni di consegna diretta dal produttore al consumatore, nonché servizi a persone e imprese erogati da soggetti del terzo settore;
- k) considerare eventuali esperienze preesistenti sul territorio provinciale a supporto degli esercizi di vicinato, del commercio di prossimità, delle economie locali e delle filiere produttive a chilometro zero, evitando anche sovrapposizioni con altri servizi similari (per esempio l'area tematica "Consegnointrentino"<sup>2</sup>);
- l) assicurare un approccio strutturato per settori economici e partecipato da soggetti espressione di tali diversi settori, abilitando il coinvolgimento nel progetto di tutta la filiera

1A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tecnologie digitali avanzate comprendono l'analisi dei dati provenienti da sensoristica IoT, l'analisi predittiva, la robotica, l'intelligenza artificiale, la blockchain, la cybersecurity, sistemi informatici a prestazione elevata, come previsto dal Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0434&from=EN>

2 <https://consegnointrentino.provincia.tn.it/>, accessibile anche dall'homepage del sito della Provincia Autonoma di Trento: <http://provincia.tn.it/> e dal portale "#RIPARTITRENTINO": <https://ripartitrentino.provincia.tn.it/>.



anche grazie all'utilizzo di tecnologie digitali avanzate anche prevedendo a monte la loro partecipazione nella sperimentazione della piattaforma, nella sua fase di studio e realizzazione;

- m) valorizzare le infrastrutture digitali esistenti e favorire l'inclusione digitale. Verificare quali accorgimenti siano necessari affinché cittadini e imprese localizzati in aree non raggiunte dalla banda ultra larga – o in generale localizzate in aree caratterizzate da lenta connettività - non risultino svantaggiati, in termini rispettivamente di accesso al servizio e di vantaggio competitivo;
- n) dimostrare di apportare chiari benefici e utilità per i vari attori coinvolti (imprese, consumatori, intermediari), tali da assicurare la creazione e la crescita organica di una solida base utenti / clienti nel corso del tempo;
- o) assicurare modularità e scalabilità sia a livello tecnologico che di business anche volti all'internazionalizzazione, facilitando eventuali evoluzioni verso modelli di business e di servizio inizialmente non previsti;
- p) prevedere un modello di business che consenta l'autosostentamento, che sostenga lo sviluppo di mercato, preveda evoluzione future e che massimizzi nel tempo l'utilizzazione della piattaforma.
- q) valorizzare l'integrazione di tecnologie IT tra loro diverse, l'analisi dei dati e la loro organizzazione in cluster e modelli di previsione utili alla parte produttiva e commerciale.

## **A. PARTE GENERALE DELLA PROCEDURA**

### **1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.1 In attuazione dell'articolo 11 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante *"Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022"*, le presenti disposizioni disciplinano la procedura di valutazione per l'individuazione del Progetto di trasferimento tecnologico volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica evoluta per il potenziamento del commercio elettronico in Trentino.

1.2 Nello specifico, l'intervento è diretto ad attivare una rete di distribuzione territoriale idonea a garantire livelli di qualità e protezione sociale anche ai lavoratori della filiera della logistica e dei trasporti e può prevedere il coinvolgimento anche di soggetti del terzo settore.

1.3 Il progetto di trasferimento tecnologico deve essere conforme alle caratteristiche attese e agli aspetti di contenuto definiti nella parte *"Scopo, impatto atteso e caratteristiche della piattaforma"*.

1.4 La procedura di valutazione in oggetto si articola in due fasi di selezione (Fase 1 e Fase 2) così come previsto al successivo punto 7, e si conclude con la stipula di un accordo negoziale, ai sensi dell'art. 14 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, preliminare alla concessione del contributo.

1.5 Per la procedura in oggetto è richiesto il coinvolgimento, almeno nella Fase 2, di un organismo di ricerca, anche non localizzato sul territorio provinciale (es. Università, Fondazione, Istituti di ricerca). La significatività dell'apporto di tale organismo sarà oggetto di valutazione.

1.6 I contributi di cui alla presente procedura sono concessi in Regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

2.1 Possono presentare la domanda ai fini di accedere ai contributi previsti, un gruppo di due o più imprese che intendono realizzare un progetto congiunto, con il coinvolgimento di un organismo di ricerca almeno nella Fase 2 (Progetto di trasferimento tecnologico), e nello specifico i seguenti soggetti:

- a) imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Provincia di Trento; qualora non tenute dall'ordinamento all'iscrizione nel Registro delle imprese, devono essere in possesso di partita Iva;
- b) i consorzi e le reti d'impresa con soggettività giuridica, come definite dall'articolo 3, comma 4 ter, del Decreto legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, iscritti nel Registro delle imprese della Provincia di Trento;
- c) i soggetti di cui alle precedenti lettere a. e b. con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento. Prima della concessione dei contributi in parola, tali imprese devono risultare iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Trento e avere un'unità operativa attiva nel territorio provinciale; per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico quanto amministrativo.

2.2 Le imprese richiedenti devono inoltre esercitare nel territorio della Provincia autonoma di Trento un'attività rientrante in uno dei codici ATECO individuati dalla tabella A allegata alle "norme di carattere generale" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

2.3 Non possono accedere agli aiuti di cui alla presente procedura:

- a) i consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti con attività svolta in via principale non compresa tra le attività indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A allegata alle "norme di carattere generale" della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- b) i soggetti che svolgono le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 del Codice Civile; (attività bancaria o assicurativa);
- c) i soggetti che svolgono esclusivamente attività di venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, procacciatori d'affari e attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie di mediazione immobiliare.

2.4 Le imprese che realizzeranno il progetto congiunto nella Fase 2 possono subire modifiche nella loro composizione, rispetto a quanto indicato nella Fase 1, solamente attraverso l'aggiunta di ulteriori imprese. Tali eventuali nuovi soggetti, inseriti anche al fine di soddisfare le raccomandazioni espresse dal soggetto valutatore durante la Fase 1 (come indicato al successivo punto 7), devono rispettare i medesimi criteri di accesso richiesti alle imprese partecipanti alla Fase 1, come individuati al presente punto 2 e al successivo punto 3.

## **3. REQUISITI**

3.1 Per poter presentare la domanda di contributo, le imprese richiedenti, sia nella Fase 1 che nella Fase 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso procedure concorsuali;
- b) non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;

- c) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

#### 4. MISURE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Le misure di contributo sono individuate nella tabella seguente (conformemente a quanto previsto dai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/99 "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1045/2017 e ss.mm.ii.) e si applicano sulle spese che saranno ritenute ammissibili al termine della Fase 2. Le percentuali di intervento sono individuate con riferimento al dominio scientifico tecnologico trasversale prioritario rispetto all'area Information and Communication Technology, individuata nel Programma pluriennale della ricerca (PPR) della XVI Legislatura (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 di data 20 luglio 2015 e ss.mm.ii):

	<b>PICCOLA IMPRESA</b>	<b>MEDIA IMPRESA</b>	<b>GRANDI IMPRESE</b>
Tipologia di ricerca	<b>PPR</b>	<b>PPR</b>	<b>PPR</b>
<b>RICERCA INDUSTRIALE</b>	70%	60%	50%
Maggiorazioni	10%	15%	15%
<b>Max</b>	<b>80%</b>	<b>75%</b>	<b>65%</b>
<b>SVILUPPO SPERIMENTALE</b>	45%	35%	25%
Maggiorazioni	15%	15%	15%
<b>Max</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>

4.2 Il contributo massimo concedibile al progetto selezionato, nel rispetto dei limiti indicati al precedente punto 4.1 e delle spese che saranno ritenute ammissibili, è pari a euro 1.000.000,00. Il progetto presentato dovrà avere una spesa prevista superiore a euro 1.500.000,00.

4.3 Le tipologie e le relative intensità delle maggiorazioni applicabili sono riconosciute nei limiti e per le ragioni seguenti:

- a) 15% se il progetto comporta il verificarsi di questa condizione:
- a.1 la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
- b) 10% nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;

- c) 5% se il progetto comporta il verificarsi di questa condizione:  
c.1 nel caso di sviluppo sperimentale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

4.4 Ai fini delle lettere a) e c) del precedente punto 4.3:

- a) la collaborazione effettiva deve avvenire fra almeno due imprese che sono in posizione di autonomia l'una rispetto alle altre, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione d'impresa;  
b) il subappalto non è considerato quale collaborazione effettiva;  
c) in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

4.5 Le modalità di erogazione del contributo saranno definite nell'ambito della procedura negoziale come indicato nella Parte C - Accordo negoziale e concessione del contributo.

## **5. TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI**

5.1 Per quanto riguarda termini e modifica delle iniziative e le tipologie di spese ammissibili, si rimanda integralmente ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/99 "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1045/2017 e ss.mm.ii..

## **6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

6.1 Le domande per accedere alla procedura in oggetto, sia per la Fase 1 che per la Fase 2, devono essere presentate presso la struttura provinciale competente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata (PEC) delle imprese richiedenti, all'indirizzo che sarà comunicato sul sito dedicato.

6.2 Le domande devono essere presentate, sia per la Fase 1 che la Fase 2, secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile - la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente. La domanda deve essere sottoscritta dalle imprese richiedenti.

6.3 Le domande devono essere trasmesse, pena di irricevibilità, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati". In particolare, i documenti devono essere prodotti in uno dei seguenti formati (e relative estensioni): PDF/A3 , PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML. È inoltre ammesso il formato HTML limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica. Sono considerati irricevibili i formati compressi (ad esempio .zip, .rar, ecc.).

6.4 Le domande per la Fase 1 possono essere presentate a far data dal **15 luglio 2020 fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2020**. Le domande presentate oltre il termine ultimo stabilito sono irricevibili. Per la Fase 2, le domande devono essere presentate **entro 60 giorni** dalla pubblicazione sul sito dedicato delle idee progettuali ritenute ammissibili alla Fase 2.

6.5 È consentita la presentazione, sia per la Fase 1 che per la Fase 2, di un'unica domanda a valere sulla presente procedura per ciascuna impresa: non è conteggiata la domanda per la quale il soggetto richiedente abbia inoltrato formale rinuncia prima della scadenza di cui al punto 6.4. È invece consentita la presentazione di domande di partecipazione, alla Fase 1 o alla Fase 2, anche qualora l'impresa richiedente abbia già in corso un progetto di ricerca per il quale abbia presentato domanda sui criteri per la ricerca con fondi provinciali. Non sono in ogni caso ammissibili domande integrative.

## **7. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

7.1 I contributi di cui alla presente procedura sono concessi sulla base della procedura negoziale di cui all'art. 14 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

7.2 Nello specifico la procedura si compone di due fasi procedurali:

- a) Fase 1: presentazione delle idee progettuali;
- b) Fase 2: presentazione, da parte delle imprese che hanno superato la Fase 1, del progetto di trasferimento tecnologico.

7.3 A conclusione della Fase 2, di cui al precedente punto 7.2, per il progetto che otterrà il punteggio più elevato si procederà, preliminarmente alla concessione del contributo, alla stipula di un Accordo negoziale, secondo quanto previsto nella successiva Parte accordo negoziale e concessione del contributo - C.

7.4 Le domande relative alla Fase 1, pervenute entro la scadenza di cui al precedente punto 6.4, sono oggetto di una prima istruttoria di tipo formale svolta dalla struttura provinciale competente, volta a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui ai punti 2 e 3. Le medesime verifiche sono svolte dalla struttura provinciale competente anche per la Fase 2. L'istruttoria delle domande avviene secondo quanto previsto, per la procedura negoziale, dai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/99 "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1045/2017 e ss.mm.ii..

7.5 Gli esiti dell'istruttoria formale di cui al precedente punto 7.4 (sia per la Fase 1 che per la Fase 2), sono comunicati dalla struttura provinciale competente al Comitato per la ricerca e l'innovazione di cui Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, che potrà avvalersi di ulteriori esperti come indicato nella Parte procedurale - B. Allo stesso Comitato sono trasmesse le relative idee progettuali ammissibili nonché i progetti di trasferimento tecnologico, per la valutazione tecnico/scientifica e amministrativa, nonché per la valutazione di validità e idoneità dei progetti sotto il profilo economico-finanziario.

7.6 Il Comitato riceve le idee progettuali ammissibili e i progetti di trasferimento tecnologico, procede ad esaminarli nell'ordine cronologico di presentazione e secondo quanto definito nella fase di riferimento - Fase 1 e Fase 2.

7.7 A conclusione della valutazione delle idee progettuali (Fase 1) verrà pubblicato sul sito dedicato l'elenco delle idee progettuali ammissibili alla Fase 2. Al termine della valutazione dei progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2), verrà approvata da parte della struttura provinciale competente, sulla base del parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione, la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, come previsto al punto 2.7 della Fase 2 della Parte Procedurale - B.

7.8 È prevista l'agevolazione **per un solo progetto**, risultante dalla graduatoria di cui al precedente punto 7.7, con il punteggio più elevato. Il finanziamento sarà concesso sulla base della spesa ritenuta ammissibile e nel rispetto dei limiti di contribuzione stabiliti al precedente punto 4, previa stipula dell'accordo negoziale come indicato nella successiva Parte Accordo negoziale e concessione del contributo - C.

## **8. OBBLIGHI**

8.1 Gli obblighi saranno individuati nel corso della procedura negoziale, così come riportato al punto 3 della Parte Accordo negoziale e concessione del contributo - C. Inoltre è prevista la possibilità che tra gli obblighi che saranno inseriti nell'accordo negoziale, vi sia quello di dover costituire un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con sede in Provincia autonoma di Trento e di porre particolare attenzione alla valorizzazione e al commercio dei prodotti Trentini sulla piattaforma.

## **9. ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE**

9.1 Per quanto non specificato nella presente procedura, si rimanda ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale n. 6/99 "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo" di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1045/2017 e ss.mm.ii..

## **B. PARTE PROCEDURALE**

### **1. FASE 1: PRESENTAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE**

1.1 L'idea progettuale deve contenere:

- a) un breve riassunto (di massimo 3000 caratteri spazi inclusi) che spieghi chiaramente:
  - A. gli obiettivi dell'idea progettuale;
  - B. come questi verranno raggiunti;
  - C. la loro rilevanza rispetto a quanto descritto in "Scopo, impatto atteso e caratteristiche della piattaforma tecnologica";
- b) la proposta (di massimo 10 pagine, font minimo 11pt e margini minimi 15mm) che includa tutti gli aspetti necessari alla valutazione della stessa da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione così composto come previsto al successivo punto 1.2 lettera a), che utilizzerà tale documento per valutare il progetto rispetto ai criteri di selezione.  
Si noti che ciascuna proposta che eccederà le 10 pagine verrà valutata solamente attraverso l'esame delle prime 10 pagine.  
Tale documento dovrà essere esaustivo in ognuna delle parti specificate di seguito, seppur rispettando la brevità del documento finale.

La proposta di idea progettuale sarà valutata rispetto ai seguenti aspetti:

#### **1. Criterio: Eccellenza**

**DA 0 A 40 PUNTI IN TOTALE**

- A. Corrispondenza rispetto alle caratteristiche attese al punto "Indicazioni sulle caratteristiche della piattaforma" di "Scopo, impatto atteso e caratteristiche della piattaforma tecnologica".

**DA 0 A 20 PUNTI**

B. Potenziale innovativo rispetto a quanto già disponibile sul mercato.

**DA 0 A 5 PUNTI**

C. Interdisciplinarietà alla base dell'idea.

**DA 0 A 5 PUNTI**

D. Conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni dei portatori d'interesse presenti sul territorio, modalità del loro coinvolgimento ed eventuale ruolo nel progetto.

**DA 0 A 10 PUNTI**

## **2. Criterio: Impatto**

**DA 0 A 40 PUNTI IN TOTALE**

A. Ricadute economiche e occupazionali dell'iniziativa e gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale (inclusa innovazione sociale e aspetti di internazionalizzazione).

**DA 0 A 25 PUNTI**

B. Appropriatelyzza del modello di business della soluzione proposta.

**DA 0 A 15 PUNTI**

1.2 La valutazione dell'idea progettuale avviene come segue:

- a) valutazione da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni, nominati secondo le procedure previste dalla deliberazione n. 164 del 7 febbraio 2020, nonché di 2 esperti in materia segnalati da Hub Innovazione Trentino (HIT) e un esperto in materie economiche e valutazione piani di marketing, individuato da Trentino Sviluppo Spa; gli oneri per gli esperti segnalati da HIT e Trentino Sviluppo sono a carico di questi soggetti. Il progetto viene valutato rispetto ai criteri di Eccellenza e Impatto. Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle proposte di idee progettuali, il Comitato produce una proposta di *shortlist*<sup>3</sup> di idee progettuali che viene trasmessa al Panel meeting;
- b) discussione della proposta di *shortlist* all'interno del **Panel meeting**,<sup>4</sup> da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione e degli esperti esterni, alla presenza degli Assessori e dei dirigenti generali competenti, con approvazione della *shortlist* e sua pubblicazione;
- c) consultazione da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione con tutti i soggetti entrati nella *shortlist* alla presenza degli esperti esterni, degli Assessori e dei dirigenti generali competenti, al fine di condividere raccomandazioni per predisporre la proposta di progetto che sarà presentata nella fase successiva.

## **2. FASE 2: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

---

<sup>3</sup> Lista breve di idee progettuali ammissibili alla fase successiva.

<sup>4</sup> Il Panel meeting è un incontro che prevede che sia il Comitato, sia tutti gli esperti esterni di cui il Comitato si è avvalso nella valutazione delle idee progettuali, effettuino una valutazione complessiva delle proposte incluse nella *shortlist* preliminare per giungere ad una graduatoria che sia coerente con le valutazioni di tutti i componenti del Panel meeting. Tale valutazione si basa sulla procedura del *cross reading*, che prevede che tutti gli esperti leggano tutte le idee progettuali e si confrontino sui criteri in modo da raggiungere il consenso rispetto alla valutazione complessiva riportata nella *shortlist*. Si noti che i criteri considerati sono gli stessi previsti nella valutazione della Fase 1.

2.1 I soggetti che hanno superato la Fase 1, avranno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione sul sito delle idee progettuali ritenute ammissibili alla Fase 2, per presentare una proposta di progetto secondo quanto previsto al successivo punto 2.4.

2.2. In tale Fase è prevista la possibilità di aggiungere ulteriori imprese così come riportato al punto 2.4 della Parte generale della procedura - A.

2.3 In sede di domanda può essere richiesta la deroga a specifiche disposizioni dei criteri. Le deroghe non possono in ogni caso riguardare le misure di intervento, i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni, le norme previste dalla legge provinciale o dalle disposizioni dell'Unione europea, nonché i requisiti di validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario risultanti dall'istruttoria della domanda.

2.4 La proposta di progetto dovrà essere più estesa rispetto alla proposta di idea progettuale, ovvero con un limite di 30 pagine (font minimo 11pt e margini minimi 15mm). Sarà necessaria una descrizione approfondita dei diversi aspetti progettuali incluse le modalità di realizzazione del progetto, i tempi e le modalità di completamento del progetto e gli indicatori di performance che saranno usati per il monitoraggio dello stesso da parte della PAT. La proposta di progetto dovrà includere inoltre la composizione completa delle imprese coinvolte nella realizzazione del progetto e le manifestazioni di interesse da parte di operatori del territorio interessati a sperimentare la soluzione nella sua fase di studio e realizzazione. Questi aspetti saranno anch'essi oggetto di valutazione.

Si noti che tutte le descrizioni, la documentazione e i dati prodotti dovranno essere presentati in modo da poter essere valutati in questa fase da esperti indipendenti ed essere la base dell'istruttoria del progetto nonché per il suo monitoraggio, nel caso questo venga selezionato.

2.5 La proposta di progetto sarà valutata rispetto ai seguenti aspetti:

#### **1. Criterio: Eccellenza**

**DA 0 A 70 PUNTI IN TOTALE**

A. Corrispondenza rispetto alle caratteristiche attese al punto "Indicazioni sulle caratteristiche della piattaforma" di "Scopo, impatto atteso e caratteristiche della piattaforma tecnologica".

**DA 0 A 20 PUNTI**

B. Appropriatelyzza degli obiettivi progettuali, relativi indicatori e valori di risultato attesi.

**DA 0 A 10 PUNTI**

C. Potenziale innovativo rispetto a quanto già disponibile sul mercato, anche in riferimento a prodotti o tecnologie proprietarie dei proponenti o di terzi.

**DA 0 A 5 PUNTI**

D. Interdisciplinarietà alla base dell'idea.

**DA 0 A 5 PUNTI**

E. Conoscenza delle caratteristiche e dei bisogni dei portatori d'interesse presenti sul territorio, modalità del loro coinvolgimento ed eventuale ruolo nel progetto.

**DA 0 A 10 PUNTI**

F. Livello di maturità della soluzione previsto al termine del progetto.

**DA 0 A 10 PUNTI**



G. Qualità e accuratezza dell'inclusione di dimensioni di genere e altri fattori socio-culturali rilevanti nel modello di servizio della piattaforma.

**DA 0 A 5 PUNTI**

H. Qualità della metodologia per il trattamento dei dati durante l'intero ciclo di vita.

**DA 0 A 5 PUNTI**

## **2. Criterio: Impatto**

**DA 0 A 70 PUNTI IN TOTALE**

A. Ricadute economiche e occupazionali dell'iniziativa ed effetti economico-sociali per il territorio provinciale (incluso il numero di soggetti economici che si avvarranno della piattaforma, il bacino d'utenza dei servizi della piattaforma, l'innovazione sociale e gli aspetti di internazionalizzazione, sostenibilità ambientale o altri benefici per la società e per il territorio trentino).

**DA 0 A 50 PUNTI**

B. Appropriatelyzza del piano di diffusione di informazioni riguardanti i risultati del progetto e destinato ai portatori di interesse, del piano di comunicazione per promuovere il progetto presso la cittadinanza e più in generale gli eventuali utilizzatori finali.

**DA 0 A 20 PUNTI**

## **3. Criterio: Realizzazione**

**DA 0 A 70 PUNTI IN TOTALE**

A. Appropriatelyzza del piano delle attività e della sua strutturazione in work package (incluse descrizioni del lavoro e dei beneficiari).

**DA 0 A 10 PUNTI**

B. Qualità del modello di business della soluzione proposta incluse la strategia di crescita e di sviluppo della clientela e di gestione della proprietà intellettuale.

**DA 0 A 15 PUNTI**

C. Sostenibilità della soluzione proposta ovvero la capacità di auto-finanziamento di medio-lungo periodo (successivamente al termine del progetto) e in particolare le modalità di realizzazione.

**DA 0 A 15 PUNTI**

D. Qualità del processo di valutazione dei rischi connessi alla realizzazione del progetto.

**DA 0 A 10 PUNTI**

E. Qualità del gruppo di imprese, di come la loro collaborazione e le loro competenze saranno utili ai fini dell'ottenimento degli obiettivi del progetto.

**DA 0 A 5 PUNTI**

F. Rilevanza della partnership con organismi di ricerca locali/nazionali/europei.

**DA 0 A 10 PUNTI**

G. Appropriatelyzza della distribuzione delle risorse

**DA 0 A 5 PUNTI**

2.6 Il Comitato per la ricerca e l'innovazione con gli esperti esterni indicati al punto 1.2 della Fase 1, avvia l'istruttoria dei Progetti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, valutando gli aspetti di cui al punto 2.5 secondo i criteri ai sottopunti 1), 2) e 3), (Eccellenza, Impatto, e Realizzazione) e definendo le condizioni che saranno poi oggetto dell'Accordo, tra cui la misura contributiva.

Il Comitato per gli incentivi alle imprese, sulla base della valutazione proposta dall'esperto indicato da Trentino Sviluppo Spa, può definire, a carico dei soggetti proponenti, vincoli di raggiungimento di un livello di mezzi propri, al fine di assicurare l'idoneità sotto il profilo economico-finanziario del progetto, vincoli che saranno calcolati secondo le modalità previste dai criteri per la ricerca. Tali vincoli saranno inseriti nell'accordo negoziale e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2.7 Al termine dell'istruttoria, il Comitato per la ricerca e l'innovazione con gli esperti esterni sopra indicati definisce la graduatoria finale dei progetti.

In particolare, il Comitato definisce l'elenco dei progetti presentati, distinguendo tra:

- a) progetti ammissibili al finanziamento, ordinati in una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio complessivo. In caso di parità di punteggio complessivo verrà data priorità ai progetti presentati prima;
- b) progetti non ammissibili.

La struttura provinciale competente provvede quindi, sulla base del parere del Comitato per la ricerca e l'innovazione, all'approvazione formale della graduatoria entro 30 giorni dal ricevimento di tale parere.

## **C. ACCORDO NEGOZIALE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Le imprese che hanno presentato il progetto primo nella graduatoria approvata dalla struttura provinciale competente di cui al punto 7.7, stipulano un accordo negoziale, come previsto dai criteri generali della L.p. n. 6/99 e ss.mm.ii.. In caso di rinuncia alla realizzazione del progetto, si procederà alla definizione dell'accordo negoziale con il gruppo di imprese secondo classificato.

2. Per la definizione dell'accordo sono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La consultazione avviene con le organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo Sviluppo e il Lavoro del 12 aprile 2014 che hanno componenti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nell'impresa richiedente o, in caso di assenza di RSU, comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

3. Oltre a quanto riportato al precedente punto 8.1 della Parte generale della procedura - A, le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti possono riguardare:

- a) la realizzazione dell'iniziativa;
- b) il radicamento territoriale;
- c) l'occupazione e formazione, con particolare riferimento all'inserimento di occupazione giovanile o alla formazione di giovani anche attraverso l'utilizzo del programma "Garanzia giovani" o di altri strumenti a disposizione dell'Amministrazione;
- d) condizioni economico-finanziarie e fiscali;
- e) collaborazione con enti, istituzioni o altre imprese del territorio, con particolare riguardo a progetti di filiera e di cluster ritenuti strategici o a progetti di promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese;
- f) accordi integrativi aziendali migliorativi della qualità del lavoro;
- g) previsione, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189 della legge 208/2015 e s.m.i. di modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

- h) altre tipologie individuate dai criteri e modalità di ogni strumento di incentivazione.
4. L'ipotesi di accordo è approvata con deliberazione della Giunta provinciale. Con detto provvedimento sono approvati in particolare i seguenti elementi:
- a) gli interventi accordabili al soggetto richiedente e l'entità delle agevolazioni e i tempi e le modalità di erogazione del contributo;
  - b) i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario e i provvedimenti conseguenti in caso di mancato rispetto;
  - c) i tempi e le modalità di completamento delle iniziative.
5. L'ipotesi di accordo deve essere sottoscritta entro l'anno successivo a quello di presentazione del progetto di trasferimento tecnologico - Fase 2; in caso contrario ne è disposta l'archiviazione. Con adeguata motivazione inserita nella deliberazione di cui al precedente punto 4 della presente Parte C, tale termine può essere differito per ragioni di interesse pubblico o, su motivata richiesta da parte dell'impresa.
6. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al precedente punto 4 della presente Parte C, la struttura provinciale competente provvede ad assumere l'atto di concessione delle agevolazioni secondo le modalità e nel rispetto dei termini di procedimento ex L.p. 23/1992 e ss.m. previste per le domande presentate in procedura negoziale.
7. Nell'accordo negoziale sono disciplinate le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi, che non potranno comunque avere durata superiore a 5 anni dalla fine del progetto.